



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per l'affidamento della gestione dei servizi

“HOME CARE PREMIUM 2022”

Periodo 1 settembre 2022 - 30 giugno 2025

Premessa

L'ATS 6 intende, in continuità con gli interventi attuati nelle annualità precedenti, realizzare il progetto Home Care Premium 2022, con la finalità di supportare l'anziano ed il disabile non autosufficiente, grazie al potenziamento dei servizi alla persona.

Il progetto Home Care Premium prevede, così come previsto dal Bando Pubblico emanato da INPS, le sotto indicate prestazioni:

A) **prestazioni integrative** erogate in favore dei beneficiari, previa accettazione del patto socio-assistenziale, quali:

- servizi di assistenza alla persona, oggetto della presente procedura di gara;
- servizi e strutture a carattere extra domiciliare, quali interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, finalizzati alla crescita delle capacità relazionali o cognitive, al potenziamento delle abilità e alla prevenzione dell'evoluzione della patologia degenerativa che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio-educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l'infanzia;
- Supporti: non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN.

B) **prestazione prevalente** il cui budget è gestito direttamente dall'INPS e viene erogata in forma diretta dall'Istituto in favore dei beneficiari, previa accettazione del patto socio-assistenziale:

- contributi economici finalizzati al rimborso della spesa sostenuta per l'assistente domiciliare assunto direttamente dal beneficiario, con contratto di lavoro domestico.

Art. 1 – Oggetto e destinatari dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del progetto “Home Care Premium 2022” (di seguito HCP), per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona, prestazioni integrative, così come descritte all'art.7, del presente capitolato e secondo quanto meglio definito nei documenti INPS,



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

parti integranti della presente procedura di gara.

L'intervento progettuale deve riferirsi a prestazioni ed interventi afferenti esclusivamente la sfera socio assistenziale di supporto alla Non Autosufficienza e allo stato di fragilità, anche in un ottica di prevenzione.

Destinatari degli interventi sono soggetti non autosufficienti, residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.6 (*Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche*), aventi diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto HCP 2022 (cfr. art 3 - Bando Pubblico Progetto HCP 2022) che, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2022.

L'Ente titolare del Progetto è il Comune di Fano, in qualità di Ente capofila dell'ATS n.6.

Art. 2 - Durata e decorrenza

La durata dell'affidamento delle attività progettuali di cui all'art. 1 decorre presumibilmente dal 1 settembre 2022 sino al 30 Giugno 2025, fatte salve disposizioni diverse emanate da parte di INPS di successiva proroga.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche prima della stipula del contratto, in sede di aggiudicazione definitiva la cui efficacia è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; in tal caso, l'aggiudicataria sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Altresì, si riserva, in presenza dei presupposti giuridici di procedere con il rinnovo del servizio, previsto dall'art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016 per mesi 30.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per un periodo non superiore a 180 giorni, al fine del perfezionamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'affidamento non è diviso in lotti data la necessità di rendere omogenea la gestione del servizio in oggetto ed in considerazione della funzionalità ed economicità della gestione unitaria dei sistemi di controllo.

Eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esercizio, verranno trattate ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Valore dell'appalto

Il valore presunto dell'affidamento posto a **base di gara** e riferito all'intero periodo di durata contrattuale è stimato in € 760.000,00 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza aziendali, € 728.000,00 per costi del personale e costi della sicurezza dovuti ad interferenze pari a zero.

Inoltre potranno essere attivate dal Comune di Fano le seguenti opzioni contrattuali per un valore



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

contrattuale ulteriore pari ad € 952.000,00 (IVA esclusa) come di seguito definite:

- € 650.000,00 (IVA esclusa) per rinnovo mesi 30
- € 150.000 (IVA esclusa) per proroga tecnica mesi 6
- € 152.000,00 (IVA esclusa) per eventuale aumento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Art. 4 – Modalità di accesso e funzionamento dei servizi

Possono accedere ai servizi di cui al presente contratto ed al capitolato speciale d'appalto i soggetti residenti nel territorio dei Comuni afferenti all'ATS 6, così come individuati all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.

Le prestazioni che dovranno essere erogate dall'aggiudicataria, vengono definite nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), predisposto dal personale sociale INPS ed accettato dal beneficiario stesso; vengono attivate, ai sensi dell'art. 19 del Bando Pubblico, a seguito della sottoscrizione del Patto socio assistenziale familiare che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.

Il Piano Assistenziale Individuale potrà essere aggiornato dal case manager dell'Ambito territoriale, rispetto alle prestazioni integrative riconosciute da INPS. In tal caso l'aggiudicataria dovrà provvedere alla realizzazione dei Piani assistenziali, così come rimodulati dai Case Manager dell'ATS.

L'aggiudicataria dovrà garantire interventi assistenziali giornalieri programmati, da espletarsi nella fascia oraria 7.00 – 20.00 dal lunedì al sabato, nei giorni feriali secondo quanto programmato nel PAI di ciascun beneficiario, prevedendo un accesso non inferiore a 60 minuti.

Non sarà possibile rendicontare frazioni di ore, fatta eccezione per la mezz'ora, indicata come 0,50. In caso di invio di prospetti mensili in cui siano inserite frazioni di ore, le stesse saranno arrotondate per eccesso (superiore a mezz'ora) o per difetto (inferiore a mezz'ora).

Su richiesta del Case Manager dell'ATS 6, con riferimento a situazioni di estrema fragilità e in coerenza con le esigenze di ciascun beneficiario, il servizio potrà essere garantito anche in giorno festivo, senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'aggiudicataria sulla base dei singoli Piani Assistenziali Individualizzati provvede all'assegnazione del personale, in base alle specifiche competenze e qualifiche, ad ogni utente.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alle esigenze definite nei PAI di ogni beneficiario.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni, da intendersi pertanto quali ore lavorative effettivamente prestate in favore degli utenti a domicilio ovvero altrove se previsto.

La continuità dell'intervento assistenziale a ciascun singolo utente deve essere garantita, di norma, anche attraverso l'invio di un medesimo operatore per tutta la durata dell'appalto, fatta salva diversa valutazione condivisa con il case manager dell'ATS.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art. 5 – Gestione dei servizi

Il coordinamento e la gestione amministrativa del servizio sarà curata dal personale dell'ATS n.6 con l'obiettivo di curarne l'unitarietà, il buon andamento nonché la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio, per un'adeguata risposta ai bisogni degli utenti, anche in coerenza con quanto definito nell'Avviso 2022 da INPS in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali.

L'Aggiudicataria si obbliga a garantire la gestione per l'erogazione delle attività e dei servizi previsti nell'ambito delle Prestazioni Integrative sulla base dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) definiti nelle modalità previste all'art. 7– *Piano assistenziale individuale (PAI) e Patto socio-assistenziale- (“HCP 2022 AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali).*

Nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara, l'aggiudicataria provvede a garantire il corretto monitoraggio dell'andamento del servizio mediante la gestione informatizzata del monte ore erogato dagli operatori e la successiva trasmissione di report mensili in formato elettronico al personale amministrativo dell'ATS n.6.

L'affidatario dovrà garantire l'impiego di un numero adeguato di operatori necessario al puntuale svolgimento dei servizi e alla dotazione del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività, individuando altresì un referente interno al quale affidare la supervisione e la verifica sull'efficacia degli interventi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio anche in caso di assenze improvvise del personale e si farà carico di :

- fornire le prestazioni assistenziali domiciliari definite nei Piani Assistenziali Individualizzati;
- fornire il report mensile informatizzato delle timbrature degli operatori impiegati nel servizio;
- conservare la documentazione tecnica riguardante i singoli utenti come trasmessa dai case manager.

All'affidatario verrà fornito dall'ATS n.6 l'elenco nominativo degli utenti beneficiari, specificando il numero delle ore mensili da erogare a ciascuno di essi. Detto elenco potrà essere assoggettato ad eventuali modifiche ed aggiornamenti a seconda di nuovi accessi definiti da INPS.

Per ogni fruitore del servizio, gli operatori dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.

Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del Progetto, il raccordo e i rapporti con gli Enti istituzionali coinvolti, sono strutturati in coerenza con i contenuti di cui ai Bandi/Avvisi INPS, che la aggiudicataria si impegna a rispettare.

L'aggiudicataria sarà responsabile dell'organizzazione, attivazione ed erogazione delle Prestazioni Integrative, nei limiti di budget individuati da INPS.

Per la gestione del modello progettuale l'aggiudicataria si atterrà a quanto disposto negli atti di gara, nell'offerta tecnica, negli Avvisi INPS ed ad ogni revisione nel tempo attuata dall'Istituto stesso, tenuto conto delle prestazioni integrative di cui all'art. 6 del Capitolato speciale d'Appalto.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art.6 - Modalità organizzativa

La metodologia di lavoro del servizio dovrà essere improntata ad un'ottica di integrazione e di lavoro di rete. Le attività progettuali dovranno prevedere un alto livello di integrazione tra l'aggiudicatario e l'ATS 6, garantendo la circolarità delle informazioni relative ai programmi socio assistenziali fra tutti i soggetti coinvolti nel percorso di presa in carico della persona finalizzata alla corretta erogazione delle Prestazioni Integrative.

Art.7 - Prestazioni Integrative

I servizi oggetto di prestazioni integrative sono definiti nei limiti del budget di cui all'art. 4 "Assegnazione Prestazioni Integrative" (*"HCP 2022 AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali"*).

Le Prestazioni integrative, definite nel Piano Assistenziale Individualizzato, e potenzialmente erogabili ed oggetto del presente affidamento, riguardano specificatamente servizi/attività/interventi delineati all'art 21 del Bando Pubblico HCP 2022, così come sotto descritte:

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari (A.1) ed educatori professionali (A.2): interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria;

B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi (B.1) come supporto alla famiglia, da fisioterapisti (B.2), logopedisti (B.3);

D) Solievo domiciliare: a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, oggetto del presente procedura di gara, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette "cure familiari";

E) Trasferimento/Trasporto Assistito: servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolato in trasporto individuale senza assistenza.

H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

In particolare l'affidatario si obbliga a erogare le Prestazioni Integrative nel rispetto dei limiti di erogazione definiti nel progetto HCP 2022, ovvero senza superare le entità massime prestabilite per ciascun soggetto preso in carico.

Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, l'eccedenza non sarà rimborsabile risultando a carico esclusivamente della Ditta aggiudicataria.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art. 8 - Personale e professionalità richieste

La Ditta aggiudicataria si obbliga a individuare le figure professionali idonee per l'erogazione dei servizi.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a gestire il Servizio in piena autonomia utilizzando il proprio personale in possesso dei titoli richiesti per le specifiche prestazioni da erogare.

La Ditta aggiudicataria garantisce al personale dipendente o ai propri collaboratori anche professionali, l'applicazione dei vigenti contratti di lavoro di riferimento e l'osservanza di tutti gli adempimenti e norme previdenziali, fiscali, assicurative, di prevenzione, protezione, salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività, assumendosene tutti i relativi oneri.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a osservare ogni disposizione normativa per quanto attiene la gestione della sicurezza in termini di valutazione dei rischi, gestione dell'emergenza sanitaria e antincendio, formazione, informazione e addestramento del personale sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e quant'altro previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i.i.

Resta escluso ogni rapporto tra l'ATS n.6 ed il personale della ditta aggiudicataria impiegato a qualsiasi titolo nell'attività di cui trattasi. Pertanto l'ATS n.6 non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento delle attività, dovesse subire o procurare ad altri. La Ditta aggiudicataria solleva espressamente l'ATS n.6 da qualsiasi responsabilità conseguente alle attività dallo stesso espletate derivanti dal presente affidamento.

Per l'attuazione delle prestazioni sopra definite, si richiede personale fisso e personale per le sostituzioni in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente articolo

Art. 9 - Dotazioni al personale

La Ditta aggiudicataria si obbliga a dotare gli operatori, coinvolti nell'erogazione delle prestazioni Integrative, di quanto necessario allo svolgimento delle prestazioni al fine di garantirne l'autonomia lavorativa.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la disponibilità dei propri operatori a raggiungere con autonomia di mezzi di trasporto il domicilio delle persone prese in carico, laddove la specifica prestazione integrativa sia di tipo domiciliare.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

L'ATS n. 6 non si assume, pertanto, alcun onere aggiuntivo, neppure a titolo di rimborso spese, per le trasferte degli operatori impiegati nella erogazione delle prestazioni Integrative né mette a disposizione degli stessi propri mezzi di trasporto.

Art.10 - Monitoraggio dell'andamento delle Prestazioni Integrative e rendicontazione delle attività

La Ditta aggiudicataria è obbligata a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione Comunale attraverso comunicazione al responsabile, referente comunale del progetto HCP, relativamente a:

- programma delle prestazioni integrative e stato di avanzamento
- efficacia dei programmi ed eventuali criticità
- schede riepilogative delle prestazioni ed ore complessivamente erogate.

Art. 11 - Obblighi della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria è obbligata a:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;
- garantire il migliore e più efficace abbinamento operatore/utente;
- tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nell'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri, comprese eventuali trasferte del proprio personale presso le sedi individuate dall'INPS per attività formative;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività progettuali qualora l'ATS 6 lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- limitare i fenomeni di *turnover*, allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari delle attività progettuali, e garantire la non interruzione degli stessi. La sostituzione del personale deve avvenire entro le 24 ore ed esclusivamente per giustificati motivi da comunicarsi all'ATS 6;
- fornire al Settore l'elenco in formato elettronico delle prestazioni mensilmente erogate con l'indicazione del personale impiegato;
- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti incarico;
- effettuare il recupero delle ore eventualmente non svolte, in accordo con l'Ambito, entro i sei mesi



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

previsti dall'art. 9 comma 4 “HCP 2022 - AVVISO Adesione al Progetto HCP 2022 Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali”

- provvedere di concerto con l'ATS 6, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo nell'espletamento delle attività progettuali e alla loro sostituzione, entro e non oltre tre giorni dalla sospensione stessa;
- dare immediata comunicazione all'ATS 6, di qualsiasi circostanza ed evenienza rilevata nell'espletamento del progetto offerto che possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- garantire personale con competenza professionale ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività progettuali oggetto dell'affidamento;
- predisporre la modulistica relativa al progetto (schede presenza personale, diario degli interventi, griglia relazione delle attività, ecc...) tenuto conto degli indirizzi del parere definitivo espresso dall'ATS n. 6. Tutto il materiale progettuale prodotto rimarrà in piena ed esclusiva disponibilità dell'ATS n. 6;
- garantire l'osservanza delle norme in materia di privacy per il proprio personale che sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avrà conoscenza in ragione del loro incarico;
- osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate durante il corso del progetto;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Progetto e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso.

Art.12 - Obblighi dell'ATS n.6

E' a carico dell'ATS n.6 l'organizzazione del modello gestionale mediante figure di assistenti sociali e personale esperto in rendicontazione.

Il responsabile progettuale attraverso l'organizzazione interna, provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già beneficiari del servizio;
- comunicare al gestore eventuali indicazioni utili allo svolgimento del servizio, compresi gli accessi, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle prestazioni;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.

Art. 13 – Modalità di fatturazione e liquidazione

Le attività, oggetto del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano Ente capofila dell'ATS n.6.

L'aggiudicatario dovrà produrre, entro la prima decade del mese successivo, tramite invio pec, la



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

scheda riepilogativa delle prestazioni ed ore complessivamente erogate e previste nell'ambito del budget riconosciuto ad ogni utente.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non liquidabili le fatturazioni presenti in piattaforma.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte dell'ATS n.6, ente capofila, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

L'ATS n.6 non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

Trattandosi di Progetto finanziato esclusivamente dall'INPS e dovendo seguire tutte le indicazioni dallo stesso Istituto fornite per la rendicontazione delle singole attività, la Ditta concorderà, comunque, sempre con l'ufficio competente dell'ATS 6 i contenuti e le modalità di fatturazione.

Nel caso di discrepanza tra i corrispettivi di cui alle prestazioni garantite e la validazione dei rendiconti da parte della Commissione mista INPS, si procederà a congruaggio con la prima fatturazione utile.

In caso di RTI :

Gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture della mandataria che delle mandanti.

Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti dall'atto costitutivo del R.T.I.

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/forniture a cui si riferisce.

Il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascun mandante in ragione di quanto di spettanza. La mandataria è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del R.T.I. e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48 , comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, a mezzo di ritenuta da operarsi all'atto dei



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

pagamenti di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.

Al termine della durata del contratto, come pure in caso di rinnovo del servizio, in sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di sospendere gli ultimi pagamenti dovuti alla stessa, nel caso vi fossero documentate contestazioni sui servizi resi o sullo stato delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

Art. 14 – Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione all'Ambito, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 ed a quelli della privacy.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

Art. 16 – Decadenza

Sono motivo di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- abbandono e interruzione del Progetto senza giustificato motivo;
- fallimento della Ditta aggiudicataria;
- reiterato mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara;
- mancato rispetto dell'inquadramento contrattuale e degli obblighi previsti per il personale impiegato;
- l'inosservanza delle prescrizioni sulle prestazioni da erogare contenute nei documenti di gara;
- il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- fattispecie di cui agli art. 11 c.5 e art.14 c.2 *"Home care Premium 2022 - Avviso di Adesione al Progetto HCP 2022"*;
- quant'altro indicato agli atti di gara riconducibile alla causa di risoluzione contrattuale;

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ambito con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio della Ditta aggiudicataria.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione comunale, la Ditta risponde con il proprio patrimonio.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art.17 - Inadempienze

Fermo restando che l'ATS n.6 verserà alla Ditta aggiudicataria le somme pattuite per le sole attività regolarmente rese, qualora nell'espletamento delle stesse la Ditta non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara disciplinanti le attività o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione comunale o comunque nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, quest'ultima potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni, fermo restando l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di rimuovere tempestivamente le cause dell'inadempimento alle prescrizioni violate.

Ove a seguito della procedura suindicata non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue o accettabili o comunque la Ditta aggiudicataria non provvedesse a rimuovere tempestivamente le cause dell'inadempimento, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso, fatto salvo il diritto del Comune di Fano al risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento.

Art. 18 - Penali

Ogni inadempienza rilevata ad obblighi derivanti dalla Ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dal Capitolato, dai documenti INPS o nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti, verrà applicata una penale di €. 300,00 per ogni episodio verificatosi.
- b) per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza, verrà applicata una penale di € 200,00 fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
- c) reiterati ritardi di orario del personale impiegato nello svolgimento delle attività nonché in caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni da svolgere: al secondo episodio segnalato €100,00;

L'ATS 6 provvederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, previa apposita e formale contestazione.

Art. 19 – Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Nella richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa.

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

Art. 20 – Responsabilità

L'Ente capofila così come ciascun Comune dell'ATS 6 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed i Comuni medesimi. L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al capitolato speciale d'appalto. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

Art. 21 - Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 22 – Recesso in caso di soppressione del servizio

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art. 2.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg. All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze sopra citate; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste. Nei casi succitati,



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 24 – Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Ente capofila si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

Art. 25 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del CIG ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre porteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/97, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, l'Appaltatore dovrà produrre entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.fano@emarche.it :

1)- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

2)- copia delle deleghe di pagamento, mediante F24, relative al versamento delle ritenute fiscali, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, 50, comma 4, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La documentazione, di cui ai predetti punti 1 e 2, non dovrà essere prodotta, qualora l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 bis comma 5 del D.Lgs. n. 241/97, attesti e/o comunichi alla Stazione Appaltante, il possesso di certificazione -rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (DURF), da cui risulti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute operate, dei requisiti di cui all'art.17 bis comma 5 del D.lgs. n.9 luglio 1997 n.241.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'impresa appaltatrice, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

- alla produzione della documentazione nei termini e modalità disciplinate nel Capitolato d'Oneri.

Art. 26 – Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria.

Art. 27- Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art. 28 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 29 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Nei confronti del Dirigente/RUP non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- nei confronti dei medesimi non ricorrono altresì gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 30 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, dovrà attestare di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Art. 31 – Cauzione definitiva

L’Affidatario, dovrà prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 32 – Clausola sociale

Ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, l’Affidatario dovrà prioritariamente assorbire il personale di seguito indicato dal gestore uscente, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss mm. e ii, precisando che il monte ore indicato risulta esclusivamente quello dedicato al servizio Hcp, poiché gli operatori prestano la propria attività lavorativa anche in altri servizi nonché i fisioterapisti risultano essere sia operatori subordinati sia in libera professione :



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Numero Operatori	Area categoria CCNL	Funzione	CCNL: Cooperative sociali + accordo integrativo regionale Coop Sociali	Tipo Contratto (Part /time Full/ time)
15	B1	Assistente Domiciliare	Part-time Ore HCP: media 5,2 ore settimanali	4 scatti
7	B1	Assistente Domiciliare con attestato Oss	Part-time Ore HCP: media 9,25 ore settimanali	2,5 scatti
11	D1	Educatore	Part-time Ore HCP: media 4 ore settimanali	2 scatti
1	D2	Educatore Professionale	Part-time Ore HCP: media 3,25 ore settimanali	4 scatti
4	D2+	Fisioterapista	Part-time Ore HCP: media 6,65 ore settimanali	0 scatti
2	C2	Oss	Part-time Ore HCP: media 4,6 ore settimanali	2 scatti

I lavoratori adibiti all'attività del servizio risultano adeguatamente informati e formati dal gestore uscente ai sensi dell' art. 36-37 D.lgs81/08 e Accordo Stato Regione 21-11-2011 per rischio medio ore 8+ 4 .

Non risultano attribuiti al personale eventuali ad personam o superminimi.

Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, privo di qualsiasi elemento di natura economica.

Art. 33 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Il Comune di Fano si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

Art. 34 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano risolverà il contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 35 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

Art. 36 - Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

Art. 37 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Il Comune in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto,



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

nominerà, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario, tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD dovrà impegnarsi a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD dovrà impegnarsi a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD dovrà impegnarsi ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD dovrà impegnarsi a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD dovrà impegnarsi a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, dovrà impegnarsi a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

L'affidatario dovrà convenire che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati.

Il RTD dovrà comunicare al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD dovrà mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.



Fano



Fratte Rosa



Mondavio



Mondolfo



Monte Porzio



Pergola



San Costanzo



San Lorenzo in Campo



Terre Roveresche

Art. 38 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 39 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 40 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 41 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario.

Art. 42 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente affidamento è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.